

Roberto RUOPPO

Schemi di

**DIRITTO
INTERNAZIONALE
PRIVATO^e
PROCESSUALE**

X edizione

2024



**Neldiritto
Editore**

➤ 3.2. Il diritto dell'Unione Europea.

Insieme delle norme poste nell'esercizio della propria **attività legislativa da parte degli organi dell'Unione Europea**.

<p>Il diritto dell'Unione Europea in materia di d.i.p.:</p>	<ul style="list-style-type: none"> → a seguito del Trattato di Lisbona, l'UE ha una diretta competenza in materia di diritto internazionale privato (competenza concorrente, art. 4 TFUE); → il legislatore europeo è intervenuto a più riprese nei singoli sistemi nazionali di d.i.p., dando luogo ad un fenomeno di comunitarizzazione del d.i.p. → ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'UE "sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali" (art. 81 TFUE); → lo strumento normativo più utilizzato è il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti dei singoli Stati membri.
<p>Principali regolamenti comunitari di d.i.p.:</p>	<ul style="list-style-type: none"> → <i>CE n. 1346/2000</i> in tema di procedure di insolvenza (sostituito dal Regolamento UE n. 848/2015); → <i>CE n. 1347/2000</i> in tema di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale (cd. <i>Bruxelles II</i>, sostituito dal regolamento CE 2201/2003); → <i>CE n. 1348/2000</i> relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (sostituito dal regolamento CE n. 1393/2007 ed in seguito dal Regolamento UE n. 1784/2020); → <i>CE n. 44/2001</i>, c.d. <i>Bruxelles I</i>, sulla giurisdizione e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012, c.d. <i>Bruxelles I bis</i>); → CE n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale; → CE n. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (sostituito dal regolamento CE n. 924/2009); → CE n. 2201/2003 in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà sui figli (cd. <i>Bruxelles II bis</i>, che sarà sostituito, a far data dal 1° agosto 2022, dal regolamento 1111/2019, adottato il 25 giugno 2019; per approfondimenti v. <i>infra</i>, nel cap. XVI); → CE n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (per approfondimenti v. <i>infra</i>, nel cap. XVIII); → CE n. 1896/2006 istitutivo di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (come modificato dal Regolamento UE n. 2421/2015); → CE n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (come modificato dal Regolamento UE n. 2421/2015); → CE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (cd. <i>Roma II</i>; per approfondimenti v. <i>infra</i>, nel cap. XV); → CE n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (per approfondimenti v. <i>infra</i>, nel cap. XVII); → CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cd. <i>Roma I</i>; per approfondimenti v. <i>infra</i>, nel cap. XIV);

Principali regolamenti comunitari di d.i.p.:

- **CE n. 4/2009** sull'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (per approfondimenti v. *infra*, nel cap. VIII);
- **UE n. 1259/2010** relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (per approfondimenti v. *infra*, nel cap. VIII);
- **UE n. 650/2012** relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (applicabile ai soli decessi successivi al 17 agosto 2015; per approfondimenti v. *infra*, nel cap. XI);
- **UE n. 1215/2012** concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Bruxelles I *bis*, in vigore dal 10 gennaio 2015; per approfondimenti v. *infra*, nel cap. XVI);
- **UE n. 606/2013** concernente il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (in vigore dall'11 gennaio 2015);
- **UE n. 655/2014**, istitutivo di una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (applicabile negli Stati membri dal 18 gennaio 2017);
- **UE 1103/2016**, relativo al regime patrimoniale tra coniugi (applicabile a decorrere dal 29 gennaio 2019);
- **UE 1104/2016**, relativo agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (applicabile a decorrere dal 29 gennaio 2019).
- **UE 1784/2020**, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale.

Non può essere tralasciato come le istituzioni dell'Unione europea introducano specifiche disposizioni di diritto internazionale privato anche mediante atti destinati a regolare **in senso materiale una vasta gamma di rapporti giuridici**. È questo il caso, ad esempio, del regolamento UE 2022/2065 (Nuovo regolamento sul mercato unico dei servizi digitali), c.d. *Digital Service Act*, applicabile a far data dal 17 febbraio 2024; o del regolamento UE 2022/1925 (Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale), c.d. *Digital Market Act*, in vigore dal 2 maggio 2023. Nel medesimo senso rileva la proposta di regolamento del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 in materia di responsabilità civile dei sistemi di intelligenza artificiale, il cui art. 9 prevede che per le azioni di responsabilità civile derivante da sistemi di IA non ad altro rischio il termine di prescrizione e l'entità del danno vanno determinati alla luce del diritto dello Stato membro nel quale il danno si è realizzato (c.d. *lex loci damni*).

4. Rapporti tra le fonti.

Nel sistema di d.i.p. le fonti nazionali hanno **valenza residuale** rispetto a quelle sovranazionali: prima di applicare la legge 218/1995 occorre verificare l'esistenza di convenzioni internazionali o di una normativa europea pertinente.

Rapporti con le convenzioni internazionali (art. 2 l. 218/1995):

- le disposizioni della legge 218/1995 non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia (prevalenza del diritto convenzionale – art. 2, 1° co, l. 218/1995);
- nell'interpretazione delle convenzioni si deve tenere conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme (art. 2, 2° co, l. 218/1995). Ciò comporta il rilievo dei